

Il Giudice, letto il ricorso, esaminati gli atti, sciogliendo la riserva, osserva:

con ricorso ex art. 1, c. 47. L. 92/12 il ricorrente, dipendente con qualifica di operatore di esercizio, ha chiesto al Giudice di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità dell'atto di recesso dal rapporto intimatogli in data 19.2.15, di reintegrarlo nelle mansioni svolte e di condannare la parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta per legge.

A fondamento della domanda, lo si rileva in sintesi, ha dedotto: 1) di essere stato destinatario di contestazione disciplinare del 29.10.12 - relativa alla mancanza di certificazione medica in ordine ad assenze per malattia - a suo dire non pervenuta; 2) che in data 15.3.13 gli ha comunicato l'opinamento di destituzione ai sensi dell'art. 53, c. 5, Regolamento All. A), r.d. 148/31; 3) che in data 31.5.13 si è svolta la sua audizione personale; 4) che con comunicazione del 6.6.13 ha confermato l'opinamento di destituzione; 5) di avere richiesto la pronuncia del Consiglio di Disciplina; 6) che in data 19.2.15 gli ha inviato una nuova comunicazione avente ad oggetto l'applicazione del provvedimento di destituzione.

Ha quindi sostenuto l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto per inesistenza di illecito disciplinare, richiamando le proprie condizioni di salute che, a suo dire, lo esonererebbero da obblighi di comunicazione di assenze; ha poi sostenuto altresì l'incompetenza dell'organo che ha irrogato la destituzione, la tardività della sanzione, l'assenza di proporzionalità. Si è costituita in giudizio la parte convenuta, che ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, attesa l'intervenuta decadenza per mancata impugnazione nei

termini di 60 giorni ex artt. 6 l. 604/66 e 32, c. 1 e 2 l. 183/10.

Il ricorso è inammissibile.

Il procedimento disciplinare applicato agli autoferrotranvieri è disciplinato dall'art. 53, All. A) r.d. 148/31, che prevede che, nell'ipotesi in cui l'agente sia accusato di mancanza tale da comportare la retrocessione o la destituzione, successivamente alla contestazione mossa al dipendente il direttore esprime, per le punizioni di cui agli artt. da 43 a 45, l'opinamento sulla sanzione da infliggere; l'agente interessato ha diritto, entro 5 giorni dalla notifica di tale comunicazione, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in assenza delle quali il provvedimento proposto diviene definitivo ed esecutivo; nel caso in cui tali giustificazioni siano presentate ma non accolte, il dipendente potrà adire il Consiglio di Disciplina (peraltro non ricostituito all'interno di Atac, come rilevato dalla stessa parte convenuta in sede di memoria di costituzione).

Nel caso in esame, va condiviso quanto osservato dalla società resistente in ordine alla piena validità ed efficacia del licenziamento impugnato fino dalla comunicazione di opinamento di destituzione del 15.3.13 (cfr. doc. 3 fascicolo), con cui il datore di lavoro comunica espressamente l'opinamento di destituzione ai sensi dell'art. 53, comma 5, Reg. All. A) r.d.148/31, informandolo altresì espressamente che "se non perverranno le Sue giustificazioni entro il termine di 5 giorni sopra indicato, la sanzione disciplinare opinata diverrà definitiva ed esecutiva ai sensi del predetto art. 53, comma 8"; il ricorrente non ha provveduto all'invio delle proprie giustificazioni né nel termine di cui sopra, né in termine successivo, avendo invece provveduto ad impugnare

il licenziamento in via stragiudiziale solo con comunicazione del 21.4.15, ed in via giudiziale con il deposito del presente ricorso in data 8.10.15 (e pertanto ben oltre il termine di cui alle leggi 604/66 e 183/10). Con riferimento alla questione sull'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento ai sensi del r.d. 148/31 si ritiene di aderire integralmente a quanto già osservato da ordinanze rese da questo Ufficio in fattispecie analoghe alla presente (cfr. provvedimenti ex art. 700 e conseguenti reclami, oltre ad ordinanze rese ex rito Fornero, in atti sub docc. 4, 5 e 6 del fascicolo , alle cui ampie motivazioni ci si riporta), che hanno sostanzialmente rilevato come, in caso di tardività di invio delle giustificazioni del dipendente rispetto ai 5 giorni dalla notifica della comunicazione di opinamento di destituzione, il licenziamento sia da considerarsi valido ed efficace sin dalla data della stessa comunicazione; e come debba considerarsi *dies a quo* per il calcolo dei termini per l'impugnativa la data di invio dell'opinamento, e non la data di conferma dello stesso.

In particolare, si condivide quanto rilevato in tali pronunce, che hanno tra l'altro ricordato: 1) che per licenziamento deve intendersi qualsiasi manifestazione di volontà diretta alla risoluzione del rapporto, pur se condizionata e non immediatamente esecutiva, e purché espressa in termini non equivoci; 2) che se il dipendente non comunica le proprie ulteriori giustificazioni entro il termine assegnato di 5 giorni, la sanzione acquista in maniera automatica il carattere dell'esecutività e definitività.

Va anche rilevato che il è altresì decaduto dalla possibilità di proporre ricorso al Consiglio di Disciplina, non avendo lo stesso provveduto ad inviare le sue giustificazioni all'opinamento di destituzione comunicatogli in data 16.3.13 - come sopra già rilevato -

né nel termine di 5 giorni espressamente previsto dall'art. 53 sopra citato, né successivamente (e tale circostanza non risulta efficacemente contestata).

Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo.

Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00. Si dia avviso.

Roma, 30.3.16

Il Giudice
(Laura Bajardi)

